

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 524/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 2011

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bifenile, deltametrina, etofumesato, isopyrazam, propiconazolo, pimetrozina, pirimetanil e tebuconazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per deltametrina, etofumesato, propiconazolo, pimetrozina e pirimetanil sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il tebuconazolo sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per l'isopyrazam non sono stati fissati LMR in nessuno degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, per cui era applicabile il valore per difetto pari a 0,01 mg/kg. Fino ad oggi per il bifenile non sono stati fissati LMR specifici e la sostanza non è stata inclusa nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Il bifenile era utilizzato in precedenza come prodotto fitosanitario. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, l'LRM per difetto pari a 0,01 mg/kg si applica a tutti i prodotti elencati nel suo allegato I.

(2) Nell'ambito di una procedura a norma della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per ottenere l'autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva pimetrozina su spinaci, portulaca e bietole da foglia e da costa è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) Per quanto riguarda la deltametrina, una domanda simile è stata presentata per l'uso sulle patate. Per quanto riguarda l'etofumesato, una domanda simile è stata presentata per l'uso su foglie e fiori per infusioni di erbe e sul timo. Per quanto riguarda l'isopyrazam, una domanda simile è stata presentata per l'uso su vari cereali. Un'analoga domanda è stata presentata per il propiconazolo in vista dell'uso su mele, uve da tavola e uve da vino. Per quanto riguarda il pirimetanil, una domanda simile è stata presentata per l'uso su piselli con baccello. Per quanto riguarda il tebuconazolo, una domanda simile è stata presentata per l'uso su vari agrumi.

(4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, queste domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(5) Per quanto riguarda il bifenile, la Germania e gli operatori del settore hanno informato la Commissione della presenza di bifenile su erbe aromatiche e infusi di erbe con una concentrazione di residui più elevata dell'LMR per difetto. La Germania ha presentato una relazione di valutazione, informando che a causa dell'onnipresenza di questa sostanza da varie fonti risulta impossibile produrre erbe, tè, rose canine, spezie ed infusi di erbe contenenti residui di bifenile che rispettino l'LMR. Richiamandosi alla procedura descritta nell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, la Germania ha presentato una domanda di LRM provvisori onde poter commercializzare i prodotti in questione.

(6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito «l'Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (3). L'Autorità ha trasmesso questi pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi pubblici.

